



Speciale Decreto agosto

Il presente numero speciale intende offrire una sintesi delle principali misure fiscali (tra cui risalta la nuova legge di rivalutazione dei beni di impresa) introdotte dal decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. decreto “agosto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020.

INDICE

	pag.
Rivalutazione dei beni di impresa	2
Versamenti	3
Principali misure in materia di lavoro dipendente	4
Proroga delle Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	5
Misure fiscali per il settore turistico e termale	6
Principali misure in materia di rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria	8
Misure a favore di leghe e società sportive	9
Misure a favore della filiera della ristorazione	10

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa (Art. 110)</p>	<p>La norma in esame amplia la gamma di opzioni percorribili per la rivalutazione dei beni di impresa, introducendo una nuova disciplina che si affianca a quelle previste dall'art. 6-bis (rivolto esclusivamente alle imprese del settore alberghiero e termale) e 12-ter, D.L. 23/20 (convertito con L. 40/20), cui abbiamo già accennato nella nostra Taxnews di luglio 2020.</p> <p>La rivalutazione di cui in oggetto compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali, oltre che, per i soli beni relativi alle attività commerciali dagli stessi esercitate, alle società di persone, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti ed alle società non residenti provviste di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.</p> <p>La rivalutazione ha ad oggetto i beni d'impresa - con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa - e le partecipazioni in società controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni finanziarie, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 e deve essere attuata nel bilancio del successivo periodo d'imposta (i.e. quello in corso al 31.12.2020). Si precisa che possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, mentre rimangono escluse le immobilizzazioni che non costituiscono beni quali, ad esempio, l'avviamento e, più in generale, i costi pluriennali. Possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell'attivo patrimoniale, in quanto completamente ammortizzati, se conservano un valore economico.</p> <p>La rivalutazione può essere attuata attribuendo alla stessa rilevanza <u>solo</u> civilistica, ovvero, <u>su base opzionale</u>, anche rilevanza fiscale (ai fini IRES ed IRAP), attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.</p> <p>Diversamente dal passato e dalle altre disposizioni di rivalutazione sopra citate, l'art. 110 prevede che la rivalutazione possa essere effettuata <u>distintamente per ciascun bene</u>, non risultando necessario rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.</p> <p>I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della deducibilità degli ammortamenti; • della determinazione del plafond delle spese di manutenzione, ex art.102, comma 6, del TUIR; • della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994. <p>Per il riconoscimento dei maggiori valori ai fini del calcolo di eventuali plusvalenze e minusvalenze, emergenti dalla cessione degli stessi o dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, è, invece, necessario attendere l'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (i.e. 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere accantonato in apposita riserva che, per le rivalutazioni effettuate con valenza fiscale, è da considerare in sospensione d'imposta. E' possibile affrancare, in tutto o in parte, la riserva in sospensione d'imposta, versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, con le medesime modalità poco sopra viste.</p> <p>La disposizione offre inoltre la possibilità (in questo caso anche ai soggetti IFRS) di riallineare, pagando sempre una imposta sostitutiva del 3%, gli eventuali disallineamenti esistenti tra i valori di bilancio ed i valori fiscali dei beni rivalutabili.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (Art.97)</p>	<p>In alternativa a quanto già previsto dagli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio), la norma prevede la possibilità di beneficiare di una ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi. In particolare, i versamenti interessati da tale ulteriore rateizzazione sono i medesimi per i quali gli artt. 126 c. 1, 2 e 3 e 127 del DL 34/2020 avevano già previsto il pagamento entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate a partire dalla medesima data (si veda BDO TaxNews Speciale Decreto Rilancio - maggio 2020).</p> <p>Viene pertanto prevista la facoltà di <u>rateizzare ulteriormente tali versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito</u>.</p> <p>In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, <u>per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione</u>, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. <p>Il <u>versamento del restante 50%</u> può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.</p> <p><u>Resta comunque applicabile, in alternativa, il precedente piano di rateizzazione</u>, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.</p>
<p>Rinvio dei termini di versamento del secondo acconto IREPF/IRES/IRAP e per i soggetti ISA (Art. 98)</p>	<p>Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al <u>30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</u>, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (periodo 2020, per i soggetti "solari"). Beneficiano del differimento i soggetti che, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro). <p>Beneficiano inoltre della proroga (per il rinvio operato all'art. 1, co. 2 ,del DPCM 27.6.2020) anche i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014) ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011), a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione; • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività ecc.); • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti ovvero che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. i soci di società di persone, componenti di associazioni tra artisti o professionisti, es. professionisti con studio associato, i soci di società di capitali "trasparenti"). <p><u>Requisito del calo del fatturato</u>: il differimento dei termini di versamento si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>



PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Erogazioni liberali in natura ai dipendenti (Art. 112)	Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR è elevato da 258,23 a 516,46 euro.
Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (Art. 1)	<p>I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a seguito della emergenza Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in argomento per una durata massima di 9 settimane (prima tranche) nonché di ulteriori 9 settimane (seconda tranche, se già autorizzata la prima). Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020. Eventuali settimane concesse in base ai precedenti decreti che vadano oltre il 13 luglio vanno a diminuire la spettanza delle prime 9 settimane del decreto agosto.</p> <p>L'accesso alla seconda tranche è subordinato al pagamento di un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, contributo che è in funzione della riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019: 18% in caso di mancata riduzione; 9% in caso di riduzione inferiore al 20%; nessun contributo in caso di riduzione pari o superiore al 20%.</p> <p>La domanda va presentata all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per la prima fase, la norma fissa il termine di decadenza al 30 settembre 2020.</p>
Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3)	<p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale ex art. 19-22 del D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31.12.2020 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei precedenti mesi di maggio e giugno riparametrato su base mensile.</p> <p>L'esonero si applica anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, dopo il 12.07.2020.</p>
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (Art 6)	<p>Fino al 31.12.2020, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dei versamenti contributivi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente D.L. (15 agosto 2020) per un periodo massimo di 6 mesi fino ad un importo massimo di 8.060.00 € su base annuale parametrato su base mensile. Sono previste specifiche esclusioni per i lavoratori domestici e per i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. L'esonero si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo determinato a indeterminato.</p> <p>L'esonero contributivo di cui all'art. 6 si applica, per un massimo di 3 mesi, anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7).</p>
Decontribuzione Sud (Art. 27)	Dal 01.10 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione Europea, viene concesso un esonero contributivo parziale del 30% (con esclusione dei premi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore del 75% della media EU27 (o comunque compreso tra il 75% e 90%) ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.



PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (Art. 71)	<p>Alle assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia").</p> <p>In proposito si rammenta che, con le norme richiamate, il Decreto Cura Italia ha, tra l'altro, riconosciuto alle società la facoltà di prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Credito di imposta locazioni immobili uso non abitativo (Art.77 co.1 lett. a) e b))</p>	<p>Sono introdotte alcune modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 convertito (Decreto Rilancio), recante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le strutture termali sono inserite tra i soggetti cui è riconosciuto il credito di imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo (ovvero del 30% in caso di contratti a prestazioni complesse e affitto d'azienda) destinati allo svolgimento dell'attività, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente (modifica all'art. 28, co. 3, del DL 34/2020); <ul style="list-style-type: none"> ○ le strutture termali si affiancano pertanto ai soggetti per i quali il Decreto Rilancio convertito aveva già previsto l'accesso all'agevolazione esclusivamente sulla base del requisito del "calo del fatturato", ovvero alle imprese che svolgono attività alberghiera (di cui alla sezione 55 codici ATECO) ed agrituristica (attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e relative norme regionali); • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l'agevolazione è estesa al canone di locazione versato per il mese di luglio; • a tutte le imprese, in via generalizzata, il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento all'importo versato a titolo di canone di locazione per il mese di giugno.
<p>Abolizione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (Art. 78)</p>	<p>Si prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 (che pertanto non dovrà essere versata entro il 16.12.2020) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e relative pertinenze, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; <ul style="list-style-type: none"> ○ le sopraelencate tipologie di immobili sono peraltro state escluse anche dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 ad opera dell'art. 177 del DL 34/2020 convertito; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; <ul style="list-style-type: none"> ○ per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, non è inoltre dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022. • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <p>La disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.</p>



Credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi (Art.79)

Viene reintrodotta per il 2020 e 2021 - con alcune modifiche - il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'art. 10, del DL 83/2014 (le cui disposizioni attuative, DM 7 maggio 2015 e 27 ottobre 2017, dovranno essere aggiornate).

Il credito d'imposta è pari al 65% delle spese sostenute nel 2020 e 2021 relative a:

- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- ulteriori interventi quali acquisto di mobili e arredi.

Salvo diversa indicazione, resterebbe fermo il limite massimo del credito d'imposta, per ciascuna impresa, in misura pari a 200.000 euro, per cui sarebbero agevolabili i costi fino a 307.692,30 euro.

L'agevolazione dovrebbe essere comunque riconosciuta, come in passato, nel rispetto del regime *de minimis* (di cui al Regolamento UE 1407/2013).

Il credito di imposta è riconosciuto:

- alle strutture turistico-alberghiere (es. alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi);
- alle strutture che svolgono attività agriturismo (come definita dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali);
- agli stabilimenti termali (di cui all'art. 3 della L. 24 ottobre 2000 n. 323), agevolati anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all'aria aperta (es. campeggi).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (e non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 co. 3 del DL 83/2014).

Al fine di accedere all'agevolazione dovrà essere presentata apposita istanza, probabilmente con il meccanismo *del click day* come in passato, considerato lo stanziamento complessivo per il 2020 e 2021 di 180 milioni di euro. Sul punto le disposizioni attuative aggiornate forniranno maggiori indicazioni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.



PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI RIFINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER IL SETTORE DELL'EDITORIA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (Art.96, co.1)	Continua il programma di rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, intrapreso dal Governo con l'art. 98 del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia), attraverso l'innalzamento da 60 a 85 milioni di euro del relativo tetto di spesa. In particolare il beneficio viene concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali - Incremento della misura (Art.96 co.2)	Viene modificata la disciplina del credito di imposta per l'acquisto della carta per giornali, introdotta in via straordinaria dal Decreto «Rilancio» (DL 34/2020), quale ulteriore misura di sostegno fiscale ai prodotti editoriali cartacei. In particolare, per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% (prima, pari all'8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. È pertanto corrispondentemente incrementato da 24 a 30 milioni di euro il tetto di spesa per l'anno 2020.
Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici - Modifiche apportate (Art.96 co.3-6)	<p>Le disposizioni dei commi da 3 a 6 incidono sulla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 70/2017.</p> <p>In particolare, al fine di facilitare l'accesso al contributo per la sola annualità 2020, il comma 3 dispone un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte di una diminuzione delle vendite per effetto dell'emergenza sanitaria. Le percentuali di copie minime vendute sono determinate nel 25% delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15% delle copie distribuite per le testate nazionali.</p> <p>Il comma 4 consente alle imprese, per l'esercizio di contribuzione 2020, di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. I costi - regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 - possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. Il pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in un apposita certificazione (che da evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati), trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pena la perdita al diritto al pagamento dell'acconto fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.</p> <p>Il comma 5 introduce un vincolo alla misura minima del contributo che consente di salvaguardare efficacemente il livello di finanziamento di ogni singola impresa impedendo che possa scendere ad un livello inferiore a quello del 2019. Pertanto, in caso dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 8 del D.Lgs. 70/2017 derivi un contributo inferiore a quello erogato per il 2019, il suddetto importo è parificato a quanto percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.</p> <p>Il comma 6 reca una novella del D.Lgs. 70/2017 orientata ad introdurre apposite deroghe ai requisiti di accesso alla contribuzione diretta per le cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Credito d'imposta per campagne pubblicitarie a favore di leghe e società sportive (Art. 81)</p>	<p>Viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, effettuano campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe e società sportive, rispondenti a determinati requisiti organizzativi e dimensionali, un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati.</p> <p>In particolare, gli investimenti devono essere effettuati in favore di (a) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o (b) società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e con attività sportiva giovanile (oggetto di certificazione).</p> <p>Si precisa che i soggetti beneficiari dell'investimento pubblicitario devono aver prodotto in Italia per il periodo di imposta 2019 un volume di ricavi ex art. 85, co. 1 lett. a) e b) del TUIR, compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto a condizione che gli investimenti, di importo complessivo almeno pari a 10 mila euro, siano effettuati con strumenti di pagamento diversi dal contante (e.g. versamenti bancari o postali). Inoltre il credito, soggetto ai limiti europei previsti dalla normativa sul «<i>de minimis</i>» è riconosciuto nel rispetto del tetto massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro (oltre al quale troverà applicazione un criterio di ripartizione proporzionale tra i beneficiari, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue), è subordinato alla preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. 241/97.</p> <p>La disciplina precisa che l'investimento costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità (interamente deducibile), volta alla promozione della propria immagine o del prodotto/servizio offerto.</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (Art. 58)</p>	<p>Un contributo a fondo perduto è riconosciuto alle imprese per le quali ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono in attività alla data del 15 agosto 2020; • hanno codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativi su base contrattuale); • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 risulta inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Quest'ultima condizione non è richiesta per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in commento (quindi entro il 14 settembre), saranno stabiliti criteri e modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il contributo.</p> <p>Dalla formulazione della norma sembra che il contributo debba essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP.</p> <p>L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "<i>de minimis</i>" ed il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP.</p> <p>L'indebita percezione del contributo comporta, oltre al recupero dello stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri Storici (Art. 59)</p>	<p>Un contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'Istat, hanno registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. <p>Ai fini dell'ottenimento del contributo, il fatturato ed i corrispettivi di giugno 2020 dei succitati soggetti deve risultare inferiore ai 2/3 del fatturato e corrispettivi di giugno 2019.</p> <p>Il contributo è calcolato applicando le percentuali, previste dalla norma, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del mese di giugno 2019. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Considerata la somiglianza di questo contributo con quello riconosciuto dal Decreto Rilancio (art. 25, D.L. n. 34/2020), la norma richiama le modalità operative previste da detto decreto con riferimento all'istanza telematica, ai controlli, agli aspetti sanzionatori.</p> <p>La norma precisa, infine, che il presente contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione: queste ultime potranno quindi presentare richiesta per uno solo dei due contributi.</p>



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 9 settembre 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.